

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'assemblea ordinaria 11-03-2017

REGOLAMENTO - Ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto

I Parte – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art.1 - ASSOCIATI

Al Condifesa possono associarsi gli Imprenditori agricoli attivi come singoli e/o come Società di Persone Giuridiche.

Tenendo conto che il Condifesa può operare prevalentemente in tutta la Regione Piemonte ed a sua discrezione anche in altre Regioni d'Italia.

Art.2 – DATI CATASTALI TERRENI

Fermo restando quanto all'art.4 dello statuto, il socio deve precisare, inoltre, contestualmente alla presentazione della domanda di adesione o nei termini in cui ne sarà richiesto, il **FASCICOLO AZIENDALE** di cui alla Legge nr. 154 del 28/07/2016 pubblicato sulla G.U n. 186 del 10/08/2016.

Art.3 – RESE ASSICURABILI

Qualora l'Assemblea deliberi o abbia deliberato di fare ricorso per la difesa delle produzioni ammesse, a forme di assicurazione mediante contratti con Società di Assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine o loro Consorzio, il Socio deve nei termini in cui ne sarà richiesto, sottoscrivere la domanda di assicurazione (certificato) nella quale dovranno essere indicati; gli appezzamenti e le colture, i quantitativi che il Socio intende assicurare avendo cura di rispettare i massimali produttivi per le produzioni iscritte all'albo vigneti ed indicare la Compagnia e l'Agenzia con la quale il Socio intende contrarre l'assicurazione. Presentare il **PAI Piano assicurativo individuale** come prevede il D.M. 5447 del 10/03/2015.

Art.4 – VALORI ASSICURATI

Il conteggio ed il successivo addebito ai Soci del contributo di cui all'art.4 dello Statuto, nonché la quota associativa prevista dal medesimo articolo, avverrà sulla base delle dichiarazioni rese dal Socio nelle domande di adesione e di assicurazione delle produzioni.

Art.5 - ACCERTAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione può effettuare accertamenti sulle dichiarazioni rese dal Socio mediante sopralluoghi in ogni singola azienda o mediante richiesta di documentazione che il socio stesso è tenuto a fornire entro 20 giorni dalla richiesta o mediante ogni altro strumento di accertamento che verrà ritenuto utile ed opportuno.

In caso di discordanza di dati il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare d'ufficio le variazioni accertate.

Art.6 – RIDUZIONI DI PRODUZIONE

Nel caso in cui la produzione del Socio abbia subito riduzioni per cause di qualsiasi genere ad eccezione della deficienza o mancanza di cure colturali o di inadeguati interventi fitosanitari e della grandine, e sempre che il prodotto non sia già stato colpito dalla medesima, il Socio stesso dovrà darne tempestiva comunicazione all'impresa che ha assunto il rischio. Tale impresa dovrà

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'assemblea ordinaria 11-03-2017

comunicare tempestivamente al Consorzio la richiesta di riduzione del prodotto mediante l'emissione di una domanda di riduzione in modo che il Consorzio, ove sussistano i presupposti previste dalle condizioni di polizza, possa a sua volta richiedere la domanda di riduzione del premio.

Una volta accertato, ai sensi delle condizioni predette, il diritto del Consorzio alla riduzione del premio, il Socio avrà corrispondente diritto alla riduzione del contributo a suo carico.

Art.7 – VARIAZIONI

Il Socio è tenuto a denunciare agli organi competenti del Consorzio tutte le variazioni che abbiano verificarsi in ordine ai punti a) b) c) dell'art.4 dello Statuto nonché quelle riguardanti l'art.1 del presente regolamento, nell'anno in cui si sono verificate.

Tale denuncia può ritenersi presentata con la domanda di assicurazione.

Art.8 - DIMISSIONI

Fermo restando quanto previsto nell'art.5 dello Statuto, il Socio che intendesse recedere deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda motivata a mezzo di raccomandata, o tramite posta PEC oppure direttamente presentata al Consorzio che ne rilascerà ricevuta, entro il **“30 NOVEMBRE di ogni anno per l'anno successivo”** o data stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver deliberato in merito, darà comunicazione scritta e motivata all'interessato. Avverso le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica di essa al Collegio Arbitrale.

L'accoglimento del ricorso determina la cessazione dei reciproci rapporti tra il Socio ed il Consorzio.

Art.9 - PERIZIE

In caso di danno il Socio è autorizzato a firmare, in sede di perizia il Bollettino di campagna ed a risolvere direttamente con la compagnia assicuratrice il rapporto danno risarcimento attenendosi alle condizioni generali e speciali di polizza.

Nel caso in cui il Socio ritenga che la percentuale di danno stabilita dalla perizia sia inferiore al danno reale subito dai prodotti, può non firmare il predetto bollettino di campagna e chiedere la perizia d'appello a sue spese.

Nelle more della richiesta di perizia d'appello può comunicare al Consorzio la mancata sottoscrizione del bollettino di campagna. Il Consorzio stesso a suo insindacabile giudizio può inviare un suo tecnico per verificare la situazione.

Art.10 – RICORSO PERIZIE D'APPELLO

“ L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società, mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza - Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'assemblea ordinaria 11-03-2017

dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza -Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.”

Tutto ciò premesso si stabilisce che l'intervento contributivo da parte del Condifesa a sostegno delle spese degli associati per gli appelli è subordinato a quanto segue:

1 – La valutazione di intervento da parte del Condifesa deve essere suffragata dal parere tecnico del Perito del Condifesa;

3 – La decisione di intervento deve essere autorizzata dal Legale Rappresentante del Condifesa, che valutata la situazione generale a suo insindacabile giudizio, si impegna a portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la proposta di intervento nella prima seduta per la ratifica.

L'intervento finanziario del Consorzio per il sostegno delle spese nei ricorsi d'appello sarà così determinato:

1. copertura del costo del Perito del Condifesa per il sopraluogo;
2. copertura del 50% del costo del Perito di parte incaricato dall'assicurato, nominato in accordo con il Perito del Condifesa;
3. copertura del 50% del costo del Terzo Perito nel caso di esito positivo della perizia finale a favore dell'associato.

Art.11 – CONTRIBUTI CONSORTILI

Con la presentazione della denuncia di produzione è implicito l'obbligo che il Socio si assume di versare contributi fissati dall'Assemblea nei termini e nei modi previsti dallo Statuto e dalle disposizioni che regolano la materia.

Art.12 – PERITO CONDIFESA

Per l'attività connessa con le forme di assistenza tecnica di cui all'art.12 (punto 13) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dell'opera di tecnici anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta purché questi siano persone di riconosciuta preparazione ed esperienza.

II Parte – REGOLAMENTO ELETTIVO

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.1

Il Presidente del Consorzio, indice distinte e separate elezioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'iniziativa delle elezioni ha luogo mediante un annuncio affisso per almeno 10 giorni nell'albo istituito presso le sedi del Consorzio, con l'invito ai Soci a presentare, depositandole presso la Segreteria del Consorzio liste di propri candidati, che siano iscritti al Consorzio, sottoscritte da almeno il 3% dei Soci nonché il termine per la presentazione.

L'annuncio deve essere contemporaneamente comunicato ai Soci nel modo previsto per la convocazione della Assemblea all'art.8 dello Statuto.

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'assemblea ordinaria 11-03-2017

Il termine per la presentazione ed il deposito delle liste dei candidati è di 20 giorni a decorrere dalla data del primo giorno di pubblicazione dell'annuncio predetto. L'ora di scadenza si intende fissata alle ore diciotto del 20° giorno.

Art.2

I sottoscrittori delle liste non possono essere candidati ne firmatari di più liste. Ogni candidato non può essere in più di una lista. Le liste devono indicare nome, cognome, domicilio e categoria agricola di appartenenza del candidato tra quelle di cui all'art.4 dello Statuto. Il numero di candidati per ciascuna lista non può superare quello dei seggi in palio. Le liste che rispondono ai requisiti di cui sopra devono essere affisse all'Albo delle sedi del Consorzio. Sono eleggibili i soci di età superiore ai 18 anni.

Art.3

E' istituito un Comitato elettorale composto da due rappresentanti per ciascuna delle liste presentate che non siano candidati. Di intesa con il Presidente il Comitato fisserà ogni modalità necessaria per lo svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle relative operazioni. Il Comitato inizia l'esercizio delle proprie funzioni non appena decorso il termine utile per la presentazione delle liste.

Art.4

I reclami contro le liste devono essere presentati per iscritto al Comitato elettorale entro 5 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente art.1. Il Comitato elettorale, in base ai reclami, apporta le necessarie variazioni alle liste. Le decisioni motivate dal Comitato elettorale vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.5

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio previa delibera del Comitato elettorale, da effettuarsi entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma del precedente art.1, mediante manifesti da affiggersi agli albi del Consorzio almeno *dieci* giorni prima di quello fissato per la votazione, con l'indicazione del luogo dove si effettuerà la votazione, del giorno e dell'ora di convocazione nonché dell'ora in cui la votazione avrà termine. Contemporanea comunicazione deve essere fatta ai Soci nel modo previsto per la convocazione dell'Assemblea all'art.8 dello Statuto.

Art.6

Il Seggio elettorale è presieduto da un delegato del Presidente del Consorzio. Esercitano le funzioni di scrutatori il più anziano ed il più giovane dei presenti al momento dell'apertura dell'Assemblea; quella di Segretario, il Segretario comunale o un Notaio o il Cancelliere della Pretura o persona idonea nominata dal Presidente del Seggio.

Il Presidente del Seggio deve avere l'elenco completo dei Soci o dei delegati aventi diritto di voto. Dalle operazioni è redatto processo verbale a firma di tutti i componenti del Seggio. La delega per la votazione deve risultare da atto autenticato dal Segretario Comunale o Notaio.

Art.7

Non può votare ne entrare nella sala delle votazioni chi non è iscritto nell'elenco di cui al 2° comma del precedente art.6 per conto proprio o non sia stato delegato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo. Le schede vengono distribuite nella sala delle votazioni. Le schede

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'assemblea ordinaria 11-03-2017

vengono depositate dal Presidente del Seggio nell'apposita urna, ed uno degli scrutatori ne fa annotazione sull'elenco dei soci o dei delegati, apponendo la propria firma accanto ai nomi dei votanti.

Chi si presenta a votare per delega, deve consegnare al Presidente del Seggio l'atto di delega, di cui viene fatto cenno dallo scrutatore sull'elenco dei Soci a fianco del nome del rappresentato.

Art.8

La votazione si chiude all'ora stabilita nel manifesto di convocazione di cui al precedente art.5. Possono però votare gli elettori che a quell'ora si trovano nella sala e che ancora non abbiano partecipato alla votazione. I risultati della votazione sono validi qualunque sia il numero dei votanti.

Art.9

Chiusa la votazione, il Presidente del Seggio apre l'urna e riscontra che il numero delle schede distribuite corrispondano al numero dei voti spettanti complessivamente ai votanti. Del risultato di tale riscontro viene fatto cenno nel verbale del Seggio. Riposte quindi le schede nell'urna, il Presidente le estrae, le apre e ne dà lettura, mentre gli scrutatori registrano in apposite liste il nome dei candidati ed i voti da ciascuno riportati.

Art.10

Il Seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione ed alle operazioni. Il Segretario ha voto consultivo. Le schede contestate vengono riposte, dopo lo scrutinio, insieme con gli atti in una busta che, sigillata e firmata da tutti i componenti del Seggio, viene rimessa al Comitato elettorale. Contro le decisioni del Seggio è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla votazione al Comitato Elettorale.

Art.11

Il Comitato elettorale in apposita seduta indetta entro 15 giorni dalle elezioni, decide sui reclami di cui all'ultimo comma del precedente art.10 e proclama quindi il risultato delle votazioni. Quando sia riconosciuta nulla la nomina di qualche Consigliere oppure se qualche Consigliere validamente eletto comunica, entro 10 giorni dalla nomina, di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della stessa lista che segue nel numero dei voti riportati. Fra due o più persone che, nella stessa lista, abbiano riportato un ugual numero di voti, viene eletto il più anziano di età. L'esito delle votazioni è pubblicato nell'albo del Consorzio e contemporaneamente comunicato agli eletti.

ASSEMBLEE PARZIALI

Art.1

Qualora ricorrano le circostanze di cui all'art.8 dello Statuto Associativo il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne esercita le funzioni su delibera dello stesso Consiglio, procede alla convocazione delle assemblee parziali.

Art.2

Le assemblee parziali dei soci si riuniscono nelle località individuate dal Consiglio di amministrazione e ad esse possono partecipare i soci con la residenza anagrafica nei Comuni inclusi nelle zone in cui il Consiglio stesso avrà discrezionalmente suddiviso la Provincia. Ciascuno Socio può farsi rappresentare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa agricola, con attestazione della predetta qualità resa con dichiarazione ai sensi Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure da un altro Socio

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'assemblea ordinaria 11-03-2017

mediante delega scritta che dovrà risultare da atto autenticato da Segretario Comunale o Notaio.

Art.3

Le assemblee parziali sono convocate anche contemporaneamente a quella generale mediante avviso da affiggere nella sede del Consorzio e da pubblicare sulle pagine regionali di un quotidiano, oppure tramite l'invio del notiziario del Consorzio, entrambi almeno dieci giorni antecedenti alla data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e indicare il giorno, l'ora e il luogo fissato per l'assemblea generale e per quelle parziali, sia in prima che in seconda convocazione, per il caso di diserzione dell'assemblea di prima convocazione.

Art.4

Le assemblee parziali sono presiedute dal Presidente del Consorzio o da persona dallo stesso delegata. Fungerà da Segretario, per la redazione del verbale, il Direttore del Consorzio o un suo incaricato.

I delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale, saranno eletti tra i soci in numero pari a quello indicato dall'art.10 dello statuto sociale.

All'inizio della trattazione dello specifico punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea dichiara il numero dei delegati eleggibili, raccoglie e comunica agli intervenuti i nominativi dei candidati. L'Assemblea determina le modalità di svolgimento delle votazioni.

Nei casi in cui le candidature presentate siano in numero superiore a quello dei delegati eleggibili, o siano presentate più liste o ne venga fatta richiesta anche da un solo Socio presente, l'elezione dei delegati dovrà avvenire con votazione a scrutinio segreto con le modalità di seguito indicate.

Art.5

Nel caso di votazione dei delegati a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea procede alla costituzione del seggio elettorale.

Il Presidente dell'Assemblea incarica un soggetto intervenuto a presiedere il seggio e chiama due soci intervenuti a svolgere le funzioni di scrutatore.

Il Presidente dell'Assemblea comunica quindi l'orario stabilito per la votazione ed i nominativi dei candidati.

Al termine della votazione il seggio effettua lo scrutinio delle schede, decidendo a maggioranza su eventuali contestazioni.

Risultano eletti e non dichiarati subito tali i Soci che hanno ottenuto più voti. In caso di votazione di più liste, i delegati vengono attribuiti per 2/3 alla lista che ha ottenuto più voti ed il restante terzo, alla lista o, suddividendo in proporzione il numero dei delegati, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Delle operazioni di voto deve essere redatto verbale sottoscritto dai componenti del seggio, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.